

ATTO N. 1620/BIS

Relazione della I Commissione consiliare permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Olivier Bruno Dottorini

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 6, del Regolamento interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

recante il seguente titolo:

“Ulteriore modificazione della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”.

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 12/11/2014

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 19/11/2014




**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 12 novembre 2014, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 1620 ed ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo che si propone, recante il seguente titolo: "Ulteriore modificazione della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))".

La Commissione ha altresì incaricato di riferire oralmente all'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 6 del Regolamento interno il Presidente Olivier Bruno Dottorini.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14;

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))", depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 3 novembre 2014 e trasmessa, in pari data, per competenza in sede redigente alla I Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1620);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che il titolo risulta il seguente: "Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))";

VISTI gli articoli 18 e 30 del del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore Consigliere Renato Locchi Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 1620/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa;



con votazione finale sull'intera legge che consta di n. 1 articolo, che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))", composta di n. 1 articolo nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE DOTTORINI	TESTO PROPOSTO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)	Art. 1 (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendario, diritto di petizione e consultazione)) è abrogata.	1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendario, diritto di petizione e consultazione)), le parole: "politiche, nazionali o amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione".
2. Il comma 3 bis dell'articolo 41 della l.f. 14/2010 è abrogato.	2. soppresso